



N.153	DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AREA 1	DATA 01/08/2022
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2022		

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi, adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 132 del 16 dicembre 2015 e aggiornato con deliberazione del Consiglio n. 5 del 23/04/2021;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio camerale n. 18 del 17 dicembre 2021, che ha approvato il Preventivo economico per l'anno 2022;

RICHIAMATA la Determinazione d'urgenza del Presidente n. 43 del 22 dicembre 2021, ratificata con delibera di Giunta n. 5 del 28/01/2022, che ha approvato il budget direzionale per il 2022;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 209 del 23 dicembre 2021, che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2022 per la realizzazione dei programmi di attività;

CONSIDERATA la vigente struttura organizzativa dell'Ente;

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018;

VISTO l'art. 67 del CCNL sopra citato che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente;

CONSIDERATO in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 67 summenzionato, i quali individuano le voci che alimentano la componente stabile del Fondo risorse decentrate;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 56 del 01/04/2022 con la quale si è provveduto alla costituzione della componente stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, quantificandola in € 662.221,34, le cui voci vengono di seguito indicate:

<b>RISORSE STABILI</b>	<b>IMPORTO 2022</b>
<b>Art. 67 - comma 1 CCNL 2016-2018</b> Importo consolidato risorse decentrate stabili art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 relative al 2017	696.356,17 €
	-66.775,00 €
<b>Art. 67 - comma 2 lettera a) CCNL 2016-2018</b> Incremento di € 83,20 per dip. in servizio al 31/12/2015 (n. 145 dipendenti esclusi dirigenti) a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	12.064,00 €
<b>Art. 67 - comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018</b> Incrementi contrattuali per differenziali PEO	15.730,70 €
<b>Art. 67 - comma 2 lettera c) CCNL 2016-2018</b> RIA ed assegni ad personam quota annua personale cessato anno 2017+2018+2019+2020+2021	46.407,40 €
<b>decurtazione permanente ex art. 456 Legge 147/2013 Fondo 2014</b>	-41.561,93 €
<b>TOTALE RISORSE STABILI 2022</b>	<b>662.221,34 €</b>

CONSIDERATO che la determinazione sopra nominata rinvia la quantificazione definitiva del Fondo risorse decentrate 2022 ad un successivo provvedimento;

CONSIDERATO i commi 3 e seguenti dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 i quali individuano le voci che alimentano la componente variabile del Fondo risorse decentrate;

CONSIDERATO in particolare dell'art. 67:

- il comma 3 lettera a) che disciplina le *"risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 01/04/1999 come modificata dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05/10/2001"*, (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi);
- il comma 3 lettera c) che disciplina *"le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge"*;
- il comma 3 lettera d) che disciplina gli *"importi una tantum per frazioni di RIA di cui al comma 2 lettera b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tale fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità le frazioni di mese superiori a 15 gg; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione da servizio"*;
- il comma 3 lettera e) che disciplina gli *"eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo"*;
- il comma 3 lettera h) che, rinviando al successivo comma 4 del medesimo articolo, stabilisce che *"in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio sussista la capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari del 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"*;
- il comma 3 lettera i) che, rinviando al successivo comma 5 lettera b), stabilisce la possibilità di destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3 per *"il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale"*;

VISTE le prescrizioni dettate dall'art. 67 comma 6 e considerato che la Camera di Commercio di Venezia Rovigo:

- a) non si trova in condizioni di dissesto né versa in condizioni di deficitarietà strutturale e pertanto può stanziare risorse di cui all'art. 67 comma 3;

b) rispetta i vincoli di bilancio e le vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa del personale;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, approvato con determinazione d'urgenza del Presidente n. 43 del 28/06/2022, che assorbe:

- il Piano della performance 2022-2024 con il relativo Piano di Azioni Positive, approvati con delibera di Giunta n. 18 del 18/02/2022;
- il POLA (Piano Organizzativo del lavoro Agile) adottato con delibera di Giunta n. 19 del 12/02/2021;
- il Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, approvato con delibera di Giunta n. 40 del 08/4/2022;
- il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e il piano formativo 2022, approvati con delibera n. 57 del 29/04/2022;

RICHIAMATO il Piano della Performance 2022\_2024 nel quale sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale per l'anno 2022, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente;

DATO ATTO che è mantenuta l'efficacia del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) del personale non dirigente per il triennio 2019-2021 (ai sensi dell'art. 2 dello stesso) fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL;

TENUTO CONTO che per il 2022 si prevede, in linea teorica, di destinare al Fondo risorse decentrate del personale non dirigente le seguenti risorse aggiuntive di parte variabile, descritte nei punti che seguono:

<b>RISORSE VARIABILI TEORICHE</b>	<b>IMPORTO 2022</b>
<b>Art. 67 - comma 3 lettera a)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997 Le risorse inserite per il 2022 sono stime di entrate da privati.	1.000,00 €
<b>Art. 67 - comma 3 lettera c)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale	16.957,68 €
<b>Art. 67 - comma 3 lettera d)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Importi una tantum per frazioni di RIA di cui al <b>comma 2 lettera b)</b> calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese superiori a 15 gg e comprensivi di ratei tredicesima.	2.042,82 €
<b>Art. 67 - comma 3 lettera e)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risparmi straordinario accertati a consuntivo	16.697,01 €
<b>Art. 67 - comma 3 lettera h)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse stanziati ai sensi <b>comma 4</b> : se nel bilancio sussiste la capacità di spesa, in sede di contrattazione le parti verificano la possibilità di aumentare la componente variabile fino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa quota dirigenza.	39.688,49 €
<b>Art. 67 - comma 3 lettera i)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse stanziati ai sensi del <b>comma 5 lettera b)</b> : risorse destinate dall'ente per il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Risorse stanziati ai sensi del <b>comma 10</b> : le CCIAA (anche quelle risultanti da fusione) possono definire obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. 219/2016.	284.000,00 €
<b>Art. 68 - comma 1</b> <b>CCNL 2016-2018</b>	48.696,68 €

Somme non utilizzate fondo anno precedente	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI TEORICHE</b>	<b>409.082,68 €</b>

RILEVATO che le risorse individuate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera a) riguardano contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, nella fattispecie per l'attività del personale camerale incaricato di sovrintendere alle manifestazioni a premio (riferimento Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 22 del 27/11/2017) organizzate da soggetti privati. Per l'anno 2022 le risorse sono stimate nel loro importo, secondo quanto indicato via mail dal dirigente responsabile dell'Area 4 avv. Mario Feltrin;

VISTO l'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018 che consente di alimentare la parte variabile del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente con le "risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge" e che, per il 2022, riguardano:

- compensi per incentivi funzioni tecniche;
- compensi legali per avvocati dipendenti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 – c.d. Codice dei contratti pubblici – e successive modifiche;

RICHIAMATI in particolare del citato Decreto Legislativo:

- l'art. 113 commi 1, 2, 3 e 5 bis;
- l'art. 111 comma 2;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del summenzionato D.Lgs. 50/2016 (aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007/2017);

CONSIDERATO il vigente Regolamento camerale sugli incentivi per funzioni tecniche, nella Revisione n. 1 avvenuta con delibera di Giunta n. 144 del 12/10/2020;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 6 del succitato Regolamento camerale;

CONSIDERATE le quattro "schede tecniche" (di cui al protocollo 8305/2022 e al protocollo 27521/2022) allegate al presente provvedimento (Allegati 1, 2, 3, 4), predisposte e trasmesse dal Responsabile del Servizio Patrimonio e dalla Responsabile del Servizio Provveditorato sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento camerale, che individuano in complessivi € 12.417,68 (al netto di oneri riflessi e IRAP) le risorse da allocare nel Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018 relativamente ai compensi per incentivi tecnici;

CONSIDERATO il comma 5 bis dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (introdotto dall'art. 1 comma 526 della Legge di bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017), secondo il quale gli incentivi tecnici fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, di conseguenza la somma complessiva di € 12.417,68 non graverà nei conti di mastro relativi alle spese del personale camerale (nello specifico non graverà nel conto 321006 "retribuzione accessoria e produttività");

VISTO l'art. 27 del CCNL 14/09/2000 relativo ai compensi professionali negli enti provvisti di Avvocatura;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito in Legge n. 114 dell'11/08/2014, che ha ulteriormente innovato la disciplina dei compensi professionali alle avvocature interne, già novellata con la Legge di stabilità del 2014 (Legge 147/2013);

VISTO il Regolamento camerale per il funzionamento dell'avvocatura interna di questa Camera di Commercio, il cui aggiornamento è stato approvato con delibera d'urgenza della Giunta n. 20 del 18/02/2022;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 208 della Legge n. 266 del 23/12/2005 (c.d. Legge finanziaria 2006) secondo il quale "Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro";

RICHIAMATO l'orientamento ARAN RAL\_219 con il quale l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni stabilisce che "la somma complessiva che l'ente ritiene di dover destinare ai professionisti legali, secondo la disciplina adottata ai sensi del citato art. 27 CCNL del 14.9.2000 debba essere determinata ricomprendendo anche l'importo degli oneri riflessi (naturalmente al singolo professionista sarà erogato l'importo al netto degli stessi oneri)";

CONSIDERATI i seguenti provvedimenti giudiziari favorevoli alla Camera di Commercio o alle sue Aziende Speciali e con la parte soccombente condannata al pagamento delle spese di lite, per i quali la responsabile dell'Ufficio Avvocatura, avv. Barbara Zennari, chiede la liquidazione del compenso :

- Tribunale di Venezia - Decreto n. 212/2022 del 27/01/2022 (R.G. 4586/2021);
- Tribunale di Venezia - Ordinanza R.G. 3809/2021;
- Tribunale di Venezia - Decreto Ingiuntivo n. 87 del 08/01/2021 (R.G. 9440/2020);

CONSIDERATO che le parti soccombenti sono state condannate alla refusione delle spese a favore della Camera di Commercio o delle sue Aziende Speciali, prevedendo il rimborso anche degli onorari professionali quantificati complessivamente in € 4.540,00 (al netto degli oneri riflessi a carico Ente);

CONSIDERATO che per le cause di cui ai punti precedenti la difesa è stata demandata all'avvocato dipendente Zennari Barbara, per la quale la somma di € 4.540,00 viene allocata nel Fondo risorse decentrare 2022 ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018 e alla quale le risorse saranno erogate dietro presentazione di apposite notule;

RILEVATO che le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera d) individuano gli importi una tantum per RIA e "assegni ad personam" del personale cessato durante l'anno 2021, considerando le sole mensilità residue dopo la cessazione. Questa voce per il 2022 è pari a € 2.042,82, come meglio dettagliata nell'allegato 5;

RILEVATO che le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera e) individuano i risparmi da straordinari accertati a consuntivo che, per il 2021 sono stati di € 16.697,01;

CONSIDERATO l'art. 67 comma 3 lettera h) che richiama l'art. 67 comma 4) e che prevede la possibilità, da verificare in sede di contrattazione integrativa e

ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di integrare la componente variabile sino ad un importo massimo pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. La contrattazione integrativa di questa Camera di Commercio, all'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo 2019-2021 sottoscritto il 26/07/2019, ha stabilito, previa verifica della capacità di spesa a bilancio, di prevedere l'integrazione della componente variabile del Fondo risorse decentrate sino ad un importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari del 1997 solo se e nella misura in cui viene rispettato l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017. L'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari del 1997 è pari ad € 39.688,49 (i monte salari delle ex CCIAA di Venezia e di Rovigo sono rispettivamente di € 2.305.119,17 e di € 1.002.254,85, esclusa la quota di competenza della dirigenza e gli oneri contributivi a carico dell'amministrazione);

RICHIAMATA la deliberazione n. 77 del 17/06/2022 con la quale la Giunta camerale ha messo a disposizione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022 risorse aggiuntive variabili per un importo massimo di € 284.000,00 ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21/05/2018, con il vincolo del rispetto del limite delle risorse relative al trattamento accessorio del personale non dirigente di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

CONSIDERATO l'art. 68 comma 1 ultimo periodo, che rende disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2 (quindi di parte stabile) non integralmente utilizzate in anni precedenti;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 128 del 24/06/2022 che ha quantificato in € 48.696,68 le somme non utilizzate, di cui all'art. 67 commi 1 e 2, del Fondo risorse decentrate anno 2021 e che confluiranno alla voce "somme non utilizzate fondo anno precedente" del Fondo risorse decentrate 2022 ai sensi del sunnominato art. 68 comma 1 ultimo periodo;

RILEVATO che, a decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021;

RICHIAMATO il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 257831 del 18/12/2018 fornito alla Regione Lombardia, con il quale vengono riepilogate le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e che sono:

- risorse non utilizzate derivanti dal Fondo dell'anno precedente;
- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente, se previste nei CCNL;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014;
- compensi ISTAT;
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della Legge 449/1997;
- fondi di derivazione dell'Unione Europea;
- piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011;

- le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale;

CONSIDERATO l'art. 11 del Decreto Legge n. 135/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 12 del 11/02/2019) secondo il quale in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio del personale delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (che per il CCNL del 21/05/2018 sono le risorse previste all'art. 67 comma 2 lettera a) e b)) il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 non opera con riferimento "a) agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

PRESO ATTO che il limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 è pari a € 1.012.250,13, così come rideterminato con propria determinazione n. 191 del 19/10/2018;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 67 comma 7 del CCNL 21/05/2018, "la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017";

TENUTO CONTO che nel preventivo economico per l'anno 2022, al conto 321007 "retribuzione di posizione risultato dipendenti" è previsto uno stanziamento, di € 66.775,00 destinato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO che le risorse utilizzate per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente sono da anni stanziare a bilancio preventivo dell'ente nel limite massimo consentito (€ 90.000 sul conto 321003) e quindi non si pone un problema di eventuale crescita del loro ammontare;

RITENUTO pertanto di non estendere al Fondo dello straordinario previsto da questo Ente la verifica del limite legale alla crescita delle risorse del trattamento accessorio, perché immodificabile in aumento, secondo quanto risulta anche da un parere Aran protocollo 5401 del 13/05/2013;

RITENUTO di circoscrivere il controllo del limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 alle sole risorse destinate al Fondo risorse decentrate e al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

CONSIDERATO quindi che, in linea teorica, le risorse del trattamento economico accessorio 2022 del personale dipendente, per le quali opera il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, sarebbero le seguenti:

Risorse fisse con carattere di certezza - art. 67 comma 1 e 2 escluse le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettere a), b)	634.426,64 €	
Art. 67 comma 3 lettera a) per risorse provenienti da soggetti pubblici	0,00 €	
Art. 67 comma 3 lettera d)	2.042,82 €	
Art. 67 comma 3 lettera h)	39.688,49 €	
Art. 67 comma 3 lettera i)	284.000,00 €	
<b>RISORSE TEORICHE DEL FONDO DECENTRATO 2022 sottoposto a vincolo ART. 23 COMMA 2</b>		<b>960.157,95 €</b>

Risorse fisse con carattere di certezza - art. 67 comma 1 e 2 escluse le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettere a), b)	634.426,64 €	
<b>RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022</b>		<b>66.775,00 €</b>
<b>TOTALE RISORSE TEORICHE TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE 2022 rilevanti ai fini del vincolo di cui art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017</b>		<b>1.026.932,95 €</b>

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo teorico del trattamento accessorio per personale non dirigente, come sopra determinato, supererebbe di € 14.682,82 il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

PRESO ATTO che le somme individuate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera h) e comma 3 lettera i), secondo le indicazioni pattuite rispettivamente in sede di contrattazione integrativa 2019-2021 e dalla Giunta nella seduta del 17/06/2022, sono da inserire solo se e nella misura in cui viene rispettato il vincolo dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 (e sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio);

RITENUTO quindi di:

- a) inserire nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 la somma di € 25.005,67, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera h) data dalla differenza tra € 39.688,49 ed € 14.682,82;
- b) inserire nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 la somma di € 284.000,00 ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera i);

CONSIDERATO quindi che per il 2022 le risorse aggiuntive di parte variabile di cui tener effettivamente conto sono le seguenti:

<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>IMPORTO 2022</b>
<b>Art. 67 - comma 3 lettera a)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997 Le risorse inserite per il 2022 sono stime di entrate da privati.	1.000,00 €
<b>Art. 67 - comma 3 lettera c)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale	16.957,68 €
<b>Art. 67 - comma 3 lettera d)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Importi una tantum per frazioni di RIA di cui al comma 2 lettera b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese superiori a 15 gg e comprensivi di ratei tredicesima.	2.042,82 €
<b>Art. 67 - comma 3 lettera e)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risparmi straordinario accertati a consuntivo	16.697,01 €
<b>Art. 67 - comma 3 lettera h)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse stanziati ai sensi comma 4: se nel bilancio sussiste la capacità di spesa, in sede di contrattazione le parti verificano la possibilità di aumentare la componente variabile fino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa quota dirigenza.	25.005,67 €
<b>Art. 67 - comma 3 lettera i)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse stanziati ai sensi del <b>comma 5 lettera b)</b> : risorse destinate dall'ente per il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Risorse stanziati ai sensi del <b>comma 10</b> : le CCIAA (anche quelle risultanti da fusione) possono definire obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. 219/2016.	284.000,00 €
<b>Art. 68 - comma 1</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Somme non utilizzate fondo anno precedente	48.696,68 €



<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>394.399,86 €</b>
---------------------------------	---------------------

CONSIDERATO che le risorse del trattamento economico accessorio 2022 del personale dipendente per le quali opera il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sono pertanto le seguenti:

Risorse fisse con carattere di certezza - art. 67 comma 1 e 2 escluse le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettere a), b)	634.426,64 €	
Art. 67 comma 3 lettera a) per risorse provenienti da soggetti pubblici	0,00	
Art. 67 comma 3 lettera d)	2.042,82 €	
Art. 67 comma 3 lettera h)	25.005,67 €	
Art. 67 comma 3 lettera i)	284.000,00 €	
<b>RISORSE DEL FONDO DECENTRATO 2022 sottoposte a vincolo ART. 23 COMMA 2</b>		<b>945.475,13 €</b>
<b>RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022</b>		<b>66.775,00 €</b>
<b>TOTALE RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE 2022 rilevanti ai fini del vincolo di cui art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017</b>		<b>1.012.250,13 €</b>

APPURATO che, così facendo, l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2022 al trattamento accessorio del personale non dirigente non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

CONSIDERATO quindi che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, destinato agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, risulta essere definito nella somma di € 1.056.621,20 composta da:

RISORSE STABILI	662.221,34 €
RISORSE VARIABILI	394.399,86 €
DECURTAZIONE per rispetto vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	0,00 €
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE 2022</b>	<b>1.056.621,20 €</b>

e meglio dettagliato nello schema di costituzione allegato al presente provvedimento (allegato 6);

TENUTO CONTO che al conto 321006 "retribuzione accessorio produttività" del preventivo economico per l'esercizio 2022 è previsto uno stanziamento di € 1.128.270,00;

TENUTO CONTO che nel preventivo economico per l'anno 2022 la somma di € 1.056.621,20 troverà copertura nei conti:

conto 321006 - retribuzione accessorio produttività	per € 1.044.203,52
conto 111008 - immobilizzazioni in corso ed acconti	per € 9.872,02
conto 111003 - fabbricati	per € 446,32
conto 325041 - spese per servizi in outsourcing	per € 2.099,34

TENUTO CONTO che nel preventivo economico per l'anno 2022, al conto 321007 "retribuzione di posizione e risultato dipendenti" è previsto uno stanziamento di € 66.775,00 destinato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO che sono in atto le trattative per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, che potrebbero portare ad una rivisitazione delle regole previste per la costituzione/utilizzo del Fondo risorse decentrate;

TUTTO quanto premesso,

DETERMINA

1. di costituire il Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2022, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, nell'importo complessivo di € 1.056.621,20 da destinare agli utilizzi previsti dall'art. 68 del medesimo CCNL, così come risulta dallo schema di costituzione allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 6);
2. di dare atto che l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022 (escluso lo stanziamento annuale previsto per il lavoro straordinario per la motivazione dettata nelle premesse) è complessivamente pari ad € 1.123.396,20 e si compone di:

FONDO RISORSE DECENTRATE - 2022	€ 1.056.621,20
STANZIAMENTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2022	€ 66.775,00

3. di dare atto che l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2022 per il quale opera il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, (pari ad € 1.012.250,13) non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (€ 1.012.250,13);
4. di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito dei seguenti stanziamenti previsti nel preventivo economico per l'anno 2022: conto 321006 "retribuzione accessoria produttività", conto 321007 "retribuzione di posizione e risultato dipendenti" e, relativamente ai soli compensi per incentivi tecnici, conto 111008 "immobilizzazioni in corso ed acconti", conto 111003 "fabbricati" e conto 325041 "spese per servizi in outsourcing";
5. di dare atto che la presente costituzione del Fondo risorse decentrate potrà essere suscettibile di rideterminazione e/o aggiornamenti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali (triennio 2019-2021) o anche alla luce di modifiche normative o autorevoli interpretazioni che incidano sui criteri di calcolo utilizzati;
6. di trasmettere il presente atto alle RSU e alle OO.SS. per opportuna informazione, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente>Personale>Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..
8. di demandare i necessari, successivi adempimenti al Servizio Risorse Umane, al Servizio Ragioneria.

Approvato da  
Barbara Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(dr. Giacomo de' Stefani)

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

<b>RISORSE STABILI</b>	<b>precedente disposizione ora disapplicata</b>	<b>IMPORTO 2022</b>	<b>NOTE</b>	<b>Risorse stabili soggette al limite di cui art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017</b>
<b>Art. 67 - comma 1 CCNL 2016-2018</b> Importo consolidato risorse decentrate stabili art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 relative al 2017		<b>C 696.356,17</b>	Importo dello UIC = 696.356,17-66775= <b>629.581,17</b> Le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004, relative al 2017 così come certificate dal Collegio dei Revisori sono pari ad € 696.356,17. A queste risorse vengono tolte € 66.775,00 che è la somma 2018 destinata al finanziamento degli incarichi annuali di posizione organizzativa e alta professionalità in essere. (4 PO + 1 AP=53.000+13.775). Nel 2017 si sono destinati effettivamente 11 mesi, perché gli incarichi sono partiti dal 01/02/2017 (con scadenza 31/01/2020) € 7.322,9+53.880=€ 61.202,90 Nel 2017 si sono utilizzati € 7.322,90 di cui all'art. 32 comma 7 per finanziare parte dell'AP € 5.572,10 sono la differenza tra l'importo annuale e quanto effettivamente destinato a PO+AP a Fondo 2017	C 696.356,17
		<b>-C 66.775,00</b>		-C 66.775,00
<b>Art. 67 - comma 2 lettera a) CCNL 2016-2018</b> € 83,20 per dip. In servizio al 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019		<b>C 12.064,00</b>	In servizio alla data del 31/12/2015: 145 dipendenti (esclusi 5 dirigenti)	escluse Corte dei Conti Sez. Riunite 19/2018 e Nota MEF 243388 15/11/2018
<b>Art. 67 - comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018</b>	Dich. Congiunta n. 14 CCNL 2002-2005 Dich. Congiunta n. 01 CCNL 2008-2009	<b>C 15.730,70</b>	differenziali PEO per incrementi CCNL 21/05/2018 decorrenza 01/01/2018+01/03/2018+01/04/2018	escluse Corte dei Conti Sez. Riunite 19/2018 e Nota MEF 243388 15/11/2019
<b>Art. 67 - comma 2 lettera c) CCNL 2016-2018</b> RIA ed assegni ad personam quota annua personale cessato anno - dal 2017 al 2021	art. 4 comma 2 CCNL 2000-2001	<b>C 46.407,40</b>	Quota 2017: € 9.260,55 Quota 2018: € 8.648,64 Quota 2019: € 11.971,96 Quota 2020: € 11.738,09 Quota 2021: € 4.788,16	C 46.407,40
<b>Art. 67 - comma 2 lettera d) CCNL 2016-2018</b> Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 165/2001		<b>0</b>	nessuna previsione	C -
<b>Art. 67 - comma 2 lettera e) CCNL 2016-2018</b> Quota annua incremento per processi di decentramento e trasferimento funzioni	art. 15 comma 1 lettera l) CCNL 1998-2001	<b>0</b>	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o di trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spese dell'ente	C -
<b>Art. 67 - comma 2 lettera g) CCNL 2016-2018</b> Risorse derivanti da stabili riduzioni dello straordinario	art. 14 comma 1 lettera l) CCNL 1998-2001	<b>0</b>	nessuna riduzione stabile dello straordinario	C -
<b>Art. 67 - comma 2 lettera h) CCNL 2016-2018</b> Risorse per incremento dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	art. 15 comma 5 CCNL 1998-2002 parte fissa	<b>0</b>	per il 2018 nessun incremento della dotazione organica per il 2019 nessun incremento della dotazione organica per il 2020 nessun incremento della dotazione organica per il 2021 nessun incremento della dotazione organica per il 2022 nessun incremento previsto della dotazione organica	C -
<b>decurtazione permanente ex art. 456 Legge 147/2013 Fondo 2014</b>		<b>-C 41.561,93</b>		-C 41.561,93

<b>C 662.221,34</b>	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>C 634.426,64</b>	<b>RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>
---------------------	-------------------------------	---------------------	---

<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>precedente disposizione ora disapplicata</b>	<b>IMPORTO 2022</b>	<b>NOTE</b>
<b>Art. 67 - comma 3 lettera a)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997		<b>C 1.000,00</b>	contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali (concorsi a premio): € 1.000,00 (importo stimato per il 2022)
<b>Art. 67 - comma 3 lettera b)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione art. 16 commi 4/5/6 DL 98/2011		<b>C -</b>	piani triennali di razionalizzazione
<b>Art. 67 - comma 3 lettera c)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale	Art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 1998-2001	<b>C 16.957,68</b>	Incentivi funzioni tecniche: € 12.417,68 Compensi avvocati dipendenti: € 4.540,00
<b>Art. 67 - comma 3 lettera d)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Importi una tantum per frazioni di RIA di cui al <b>comma 2 lettera b)</b> calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese superiori a 15 gg e comprensivi di ratei tredicesima.	Art. 4 comma 2 CCNL 2000-2001	<b>C 2.042,82</b>	quota MORA P (cessato il 30/04/2021) - quota da maggio quota TREVISAN P (cessata il 31/07/2021) - quota da agosto quota SCARAMUZZA P (cessata 30/12/2021) - quota non considerata
<b>Art. 67 - comma 3 lettera e)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risparmi straordinario accertati a consuntivo	Art. 15 comma 1 lettera m) CCNL 1998-2001	<b>C 16.697,01</b>	Conto 321003 "retribuzione straordinaria" stanziato 2021 € 90.000 Speso 2021: € 73.302,99 Risparmio: € 16.697,01
<b>Art. 67 - comma 3 lettera h)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse stanziate ai sensi <b>comma 4</b> : se nel bilancio sussiste la capacità di spesa, in sede di contrattazione le parti verificano la possibilità di aumentare la componente variabile fino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa quota dirigenza.	art. 15 comma 2 CCNL 1998-2001	<b>C 25.005,67</b>	€ 39.688,49 importo max 1,2% monte salari 1997 L'art. 3 dell'ipotesi di CCI 2019 stabilisce che debba essere inserito solo se e nella misura in cui viene rispettato l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 .
<b>Art. 67 - comma 3 lettera i)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Risorse stanziate ai sensi <b>comma 5 lettera b)</b> : risorse destinate dall'ente per il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Risorse stanziate ai sensi <b>comma 10</b> : le CCIAA (anche quelle risultanti da fusione) possono definire obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. 219/2016.	art. 15 comma 5 CCNL 1998-2002	<b>C 284.000,00</b>	Delibera di Giunta n. del /06/2022 Importo max 317.000 che non determini il superamento del limite delle risorse relative al trattamento accessorio del personale non dirigente
<b>Art. 67 - comma 3 lettera k)</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Incrementi per processi di decentramento e trasferimento funzioni, solo la quota parte dell'anno di trasferimento		<b>C -</b>	
<b>Art. 68 - comma 1</b> <b>CCNL 2016-2018</b> Somme non utilizzate fondo anno precedente		<b>C 48.696,68</b>	DET. SG 128 del 24/06/2022
		<b>C 394.399,86</b>	

<b>C 1.056.621,20</b>	<b>FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 AL LORDO DECURTAZIONE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>
<b>C 945.475,13</b>	<b>AMMONTARE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ART. 23 D.LGS. 75/2017</b>

<b>Risorse variabili soggette al limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017</b>	
escluse	esclusi dal limite se risorse provenienti da soggetti privati
escluse	
escluse	
€ 2.042,82	
escluse	
€ 25.005,67	inclusi nel limite
€ 284.000,00	inclusi nel limite
escluse	
<b>C 311.048,49</b>	<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>

FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 COMPONENTE STABILE SOTTOPOSTA ALLA VERIFICA DEL RISPETTO ART. 23 D.LGS. 75/2017	C	945.475,13
RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2022	C	66.775,00
TOTALE PROVVISORIO RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO - ANNO 2022 - SOTTOPOSTE AL LIMITE DI CUI ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	C	1.012.250,13

LIMITE FONDO 2016 DA RISPETTARE PER APPLICAZIONE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	C	1.012.250,13
--	---	--------------

DECURTAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 PER RISPETTO DELL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	C	-
---	---	---

**RIEPILOGO**

RISORSE FONDO DECENTRATO PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2022 - RISORSE STABILI	C	1.056.621,20
DECURTAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 PER RISPETTO DELL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017		
FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022	C	1.056.621,20

RISORSE DESTINATE A P.O. - ANNO 2022	C	66.775,00
--------------------------------------	---	-----------

RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2022	C	1.123.396,20
---	---	--------------

conto 321006 (anno 2022): € 1.128.270,00